



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proposto da
[REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex
lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'ottemperanza

alla sentenza [REDACTED] [REDACTED] emessa il 02/10/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez.
Lavoro –, all'esito del giudizio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

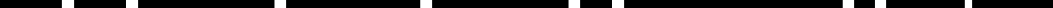
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

██

4.1 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando alla parte ricorrente la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando sulla detta carta l'importo nominale riconosciuto dal Tribunale (euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Nel caso di eventuale inerzia dell'Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l'esecuzione del giudicato.

5 - L'amministrazione resistente è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall'articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell'adempimento o, ove l'amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).

6 - 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore, anche con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'art. 114 lett. e) c.p.a.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà secondo quanto indicato in motivazione.

[REDACTED]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]